



# COMUNE DI PETRELLA SALTO

## REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO UFFICIO TECNICO Ordinanza N. 14 del 26/03/2020

**OGGETTO:** DPCM 22 MARZO 2020 - ORDINANZA SPOSTAMENTO COMUNI LIMITROFI.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 e specificatamente la previsione normativa contenuta all'art. 1, comma 1, lett. b) che recita: ***"è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,..."***;

Considerato che nel Comune di Petrella Salto sono presenti esercizi di vicinato che non dispongono di tutti i prodotti alimentari o di prima necessità;

Visto che il DPCM soprarichiamato nulla prevede in merito a tale evenienza;

che per i poteri concessi al sindaco dall'art 50 COMMA 5 del dec legvo 267/2000

### AUTORIZZA

I cittadini del Comune di Petrella Salto, solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11 marzo 2020, a spostarsi nei Comune più vicino presso il quale Tali esercizi sono aperti.

Lo spostamento è consentito solo UNA volta a settimana ed ad UN solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.

### INCARICA

Le Forze di Polizia di far osservare il dispositivo del presente provvedimento

Di trasmette la presente ordinanza alla Prefettura di Rieti, alla Questura di Rieti, alla Stazione dei Carabinieri di Petrella Salto, alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Petrella Salto;

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

**Il Sindaco**  
**(Sig. Gaetano MICALONI)**